

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2008

**che subordina a condizioni particolari la gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine**

*[notificata con il numero C(2008) 1641]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/352/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

diversi Stati membri affrontano la situazione. È pertanto opportuno adottare misure particolari a livello comunitario.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

- (4) Per prevenire frodi volte ad eludere l'applicazione delle condizioni particolari stabilite nella presente decisione a tutela della salute pubblica e degli animali, è importante che gli alimenti e i mangimi composti contenenti in quantità significativa gomma di guar originaria o proveniente dall'India rientrino nel campo di applicazione della presente decisione. È fissata una soglia del 10 %.

considerando quanto segue:

- (1) In alcune partite di gomma di guar originaria o proveniente dall'India sono stati riscontrati livelli elevati di pentaclorofenolo e di diossine. Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica nella Comunità se non si adottano misure per evitare la presenza di pentaclorofenolo (PCP) e di diossine nella gomma di guar.
- (2) In seguito al riscontro di tali livelli elevati di PCP e diossine, la Commissione ha condotto, dal 5 all'11 ottobre 2007, un'ispezione con carattere d'urgenza in India. L'obiettivo era raccogliere informazioni sulla possibile fonte della contaminazione e valutare le misure di controllo messe in atto dalle autorità indiane per evitare il ripetersi di tale contaminazione. Il gruppo d'ispezione è giunto alla conclusione che attualmente non c'è una evidenza sufficiente della causa di contaminazione e che le indagini condotte dalle autorità indiane non sono riuscite a produrre elementi conclusivi. Nell'industria della gomma di guar, un'industria ampiamente autoregolamentata in cui è presente e usato il pentaclorofenato di sodio, sono messi in atto controlli inadeguati per assicurare che tale contaminazione non si ripeta.
- (3) Fatti salvi gli obblighi di controllo degli Stati membri, le misure da adottare a seguito della possibile importazione di prodotti contaminati devono seguire un approccio comune e complessivo che consenta di agire in modo rapido ed efficace e di evitare disparità nel modo in cui i

- (5) Il laboratorio comunitario di riferimento per diossine e PCB in mangimi e alimenti ha realizzato uno studio sulla correlazione tra PCP e diossine nella gomma di guar contaminata proveniente dall'India. Tale studio ha consentito di concludere che la gomma di guar contenente un livello di PCP inferiore a 0,01 mg/kg non contiene livelli inaccettabili di diossine.
- (6) Il Vimta Laboratory di Hyderabad, visitato dal gruppo d'ispezione, è un laboratorio accreditato con adeguate dotazioni di personale e di attrezzature. In questo laboratorio la capacità analitica in relazione al PCP è ritenuta adeguata. La capacità analitica negli altri laboratori visitati è ritenuta inadeguata.
- (7) È opportuno stabilire che tutte le partite di gomma di guar o di prodotti contenenti gomma di guar in quantità significativa, originarie o provenienti dall'India e importate nella Comunità per il consumo umano o animale, siano accompagnate da un rapporto analitico rilasciato da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP negli alimenti e nei mangimi o da un laboratorio che ha avviato le procedure di accreditamento e che dispone di adeguati sistemi di controllo di qualità riconosciuti dall'autorità competente del paese in cui il laboratorio è ubicato.

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### **Campo d'applicazione**

La presente decisione si applica a

- a) la gomma di guar di cui al codice NC 1302 32 90 originaria o proveniente dall'India e destinata al consumo animale o umano;
- b) mangimi e alimenti composti contenenti almeno il 10 % di gomma di guar originaria o proveniente dall'India.

#### Articolo 2

##### **Condizioni per la prima immissione sul mercato**

1. Gli Stati membri vietano la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 a meno che un rapporto analitico originale, rilasciato da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti o da un laboratorio in via di accreditamento e che dispone di un adeguato sistema di controllo di qualità <sup>(1)</sup>, allegato alla partita, dimostri che il prodotto non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP). Il risultato analitico deve tener conto dell'incertezza di misura estesa.

2. Il rapporto analitico è convalidato da un rappresentante dell'autorità competente del paese in cui il laboratorio è ubicato.

3. Prima dell'arrivo fisico della partita di prodotti di cui all'articolo 1 l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile della partita o il suo rappresentante ne danno notifica preventiva all'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

4. Le autorità competenti degli Stati membri verificano che ciascuna partita dei prodotti di cui all'articolo 1 presentata per la prima immissione sul mercato sia accompagnata da un rapporto analitico come da paragrafo 1. Ciascuna partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è identificata mediante un codice corrispondente al codice riportato nel suddetto rapporto analitico contenente i risultati del campionamento e delle analisi. Ciascun

<sup>(1)</sup> Stando alle conclusioni dell'UAV (Ufficio alimentare e veterinario), il laboratorio Vimta Labs, Hyderabad, Andhra Pradesh, è l'unico laboratorio in India a soddisfare tale requisito.

sacco individuale o altro tipo di confezione facente parte della partita è identificato con tale codice.

5. In assenza di un rapporto analitico come da paragrafo 1 l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti stabilito nella Comunità fa analizzare il prodotto da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP negli alimenti e nei mangimi o da un laboratorio in via di accreditamento che disponga di un appropriato sistema di controllo della qualità al fine di dimostrare che il prodotto non contenga più di 0,01 mg/kg di PCP. Nelle more della presentazione del rapporto analitico convalidato da un rappresentante dell'autorità competente del paese in cui il laboratorio è ubicato, il prodotto resta sotto controllo ufficiale per un periodo non superiore a 60 giorni, dopo di che l'autorità competente adotta, in relazione a tale prodotto, le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(2)</sup>.

6. Ai fini delle analisi di cui ai paragrafi 1 e 5, le prove devono essere effettuate su un campione rappresentativo prelevato dalla partita conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE <sup>(3)</sup>. L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata mediante un solvente acidificato. L'analisi è realizzata conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS come definito sul sito web dei Laboratori comunitari di riferimento per i residui di pesticidi <sup>(4)</sup> o conformemente ad un metodo altrettanto affidabile.

#### Articolo 3

##### **Campionamento ed analisi**

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate, compresi il campionamento casuale e l'analisi dei prodotti di cui all'articolo 1 con una frequenza del 5 % delle partite di detti prodotti, presentati per la prima immissione in commercio, al fine di verificare che non sia superato il livello di 0,01 mg/kg di PCP.

Gli Stati membri, attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, informano la Commissione di tutte le partite in cui il PCP è stato riscontrato ad un livello superiore a 0,01 mg/kg tenendo conto dell'incertezza di misura.

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85).

<sup>(3)</sup> GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

<sup>(4)</sup> <http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf>

Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui all'articolo 1. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).

2. Le partite sottoposte al campionamento e alle analisi ufficiali possono essere trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima di essere commercializzate.

#### *Articolo 4*

##### **Frazionamento delle partite**

Qualora una partita sia frazionata, una copia certificata della rapporto analitico di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 5, accompagna ciascuna parte della partita frazionata fino alla fase della vendita all'ingrosso compresa. Se l'operatore del settore dei mangimi o degli alimenti segnala l'intenzione di frazionare la partita, l'autorità competente può anche fornire copie del rapporto analitico al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti.

#### *Articolo 5*

##### **Destino delle partite non conformi**

I provvedimenti relativi alle partite di prodotti di cui all'articolo 1 in cui il PCP sia stato riscontrato ad un livello superiore a 0,01 mg/kg di PCP, tenuto conto dell'incertezza di misura, sono adottati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.

#### *Articolo 6*

##### **Recupero dei costi**

Tutti i costi relativi al campionamento, all'analisi e al magazzino o alle misure adottate in caso di mancata conformità sono sostenuti dagli operatori del settore dei mangimi e degli

alimenti interessati conformemente all'articolo 22 e all'allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

#### *Articolo 7*

##### **Misure transitorie**

In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 5, le partite di prodotti di cui all'articolo 1 che hanno lasciato il paese d'origine o di provenienza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione, sono accettate dagli Stati membri anche se non corredate di un rapporto di analisi quale prescritto in detto articolo.

#### *Articolo 8*

##### **Riesame delle misure**

La presente decisione sarà riesaminata entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

#### *Articolo 9*

##### **Termine di applicazione**

La presente decisione entra in vigore il 5 maggio 2008.

#### *Articolo 10*

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2008.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*